



Consiglio Regionale della Puglia

5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assedio e utilizzazione del territorio)

1.

2° COMMISSIONE

Decisione n. 73

3° COMMISSIONE

Decisione n. 99

5° COMMISSIONE

Decisione n. 16/98

P.d.l. a firma del consigliere Balducci "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente"

P.d.l. a firma del consigliere Lomelo "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA)".

D.d.l. "Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale".

Testo unificato

"Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale".

Seduta congiunta del 28 aprile 1998.

Presenti:

2° Commissione: Caroppo (Presidente), Basurto, Macri, Errico, Carozzo, Ferri, Adduci (Mongiello).

3° Commissione: Uzzi (Presidente), Godelli, Aloisi, Colasanto, D'Erario (Dipietrangolo), Errico, Carbonelli (Marmo), Pellegrino, Sardelli, Tedesco, Tundo, Ursi.

5° Commissione: Stefanetti (Presidente), Balducci, Mineo, Lomelo, Fitto, Lospinuso, Pepe, Tundo, Valente.

Per la G.R.: Ass.re Saccomanno.

Funzionari G.R.: Dott. Carnevale (Ass.to Ambiente).

Funzionari 2° Commissione: Dott.ssa Landolfi, sig.ra Colucci, sig. Valori.

3° Commissione: Sig.ra Romanazzi, sig.ra Regalino, sig. ra Russo, sig. Ventrella.

5° Commissione: Ing. Mona, sig. Annibaldis.

**LA 2°, 3° E 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
IN SEDUTA CONGIUNTA**

- presi in esame i tre progetti legislativi in epigrafe nonché il testo unificato predisposto dalla Sottocommissione all'uopo designata;
- ascoltato l'Assessore Saccomanno

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

all'approvazione della legge come riportata nel testo unificato a fronte.

DESIGNANO RELATORI

BALDUCCI, CARROZZO, STEFANETTI

La decisione congiunta è stata espressa con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:


FAVOREVOLI : Uzzi, Caroppo, Stefanetti, Adduci, Tundo, Sardelli, Aloisi, Basurto, Balducci, Lomelo, Lospinuso, Colasanto, Carbonelli, Carozzo, Morra, Errico, Pepe, Macri.

ASTENUTI: Godelli, Tedesco.

ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO: Pellegrino.

CONTRARI: //


Resp. Segr. 2° Comm.
(Dott. ssa P. Landolfi)



Resp. Segr. 3° Comm.
(Sig.ra B. Romanazzi)




Resp. Segr. 5° Comm.
(Ing. G. Mona)




Presidente 2° Comm.
(Luigi Caroppo)



Presidente 3° Comm.
(William Uzzi)



Presidente 5° Comm.
(Arnando Stefanetti)





Consiglio Regionale della Puglia

5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3.

P.D.L. A FIRMA DEL CONSIGLIERE BALDUCCI "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE".

P.D.L. A FIRMA DEL CONSIGLIERE LOMELO "ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA PUGLIA (ARPA)".

D.D.L. "SISTEMA REGIONALE DELLA PREVENZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)".

TESTO UNIFICATO: "SISTEMA REGIONALE DELLA PREVENZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE".

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

L'esame conclusivo dei progetti legislativi in argomento è stato preceduto dai lavori preparatori di una sottocommissione della 2^a, 3^a e 5^a Commissione e dalla audizione con organizzazioni sociali e professionali che hanno dato il loro positivo contributo anche con osservazioni e proposte scritte.

La sottocommissione ha infine varato un testo unificato sul quale si è determinata la convergenza unanime delle tre Commissioni riunite in seduta congiunta.

Gli obiettivi della legge sono ben noti a tutti. Trattasi di dotare la comunità pugliese, in attuazione di una volontà popolare tradottasi in precise disposizioni statali, di uno strumento, dotato di qualifica professionale altamente specializzata e di forti poteri di intervento preventivo e correttivo, per la protezione dell'ambiente in funzione anche della tutela della salute dei cittadini e della collettività. Sono mirati al



perseguimento di tali obiettivi il monitoraggio permanente dell'ambiente ed il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

La legge, nelle sue linee essenziali, è articolata come appresso illustrato.

Con gli articoli 1,2 e 4 viene istituita l'ARPA e ne vengono definiti i compiti.

Gli articoli 3, 6, 12 e 13 stabiliscono i rapporti funzionali tra ARPA e gli altri enti istituzionalmente preposti a compiti in materia ambientale, in particolare Regione, province, comuni e ASL. Vengono istituiti il Comitato d'indirizzo con compiti di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA ed il comitato tecnici provinciali di coordinamento delle attività.

Gli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 definiscono la struttura interna dell'ARPA: il direttore generale, il collegio dei revisori, i direttori scientifico e amministrativo, l'articolazione organizzativa sul territorio, i regolamenti funzionali, gli organismi collegiali (comitato di consultazione, nominato dal direttore generale e comitato di programmazione e coordinamento).

Gli articoli 14 e 15 stabiliscono la dotazione finanziaria, organica e strumentale dell'ARPA.

Gli articoli 16 e 17 disciplinano l'attivazione dell'ARPA e la gestione amministrativa transitoria.



Infine con l'art. 18 vengono soppressi i presidi multizonali di prevenzione e viene disciplinata e vengono assegnate alle ASL le residue competenze in materia impiantistica-antifortunistica.

Invito il Consiglio ad approvare la legge, così come definita nel testo unificato riportato a fronte e delle proposte e del disegno di legge all'esame.

Bari, 12 maggio 1998.

I relatori

Dott. Enrico Balducci

Sig. Gaetano Carrozzo

Prof. Armando L. Stefanetti





Consiglio Regionale della Puglia

2° Commissione

3° Commissione

5° Commissione

P.d.l. "Istituzione dell' Agenzia regionale per la protezione dell' ambiente" a firma del Consigliere Balducci.

P.d.l. "Istituzione dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA)" a firma del Consigliere Lomelo

P.d.l. "Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)"

TESTO UNIFICATO

"SISTEMA REGIONALE DELLA PREVENZIONE. ISTITUZIONE DELL' AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)".

Approvato nella seduta congiunta del 28 aprile 1998. Parere favorevole.

Relatori: Balducci, Carozzo, Stefanetti

Maggio, 1998



**"AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE".**

**ART. 1
(Obiettivi)**

1. La presente legge disciplina, in materia di prevenzione e tutela ambientale, l'esercizio delle funzioni e delle attività ascritte alla competenza regionale dal D.P.R. 5.6.1993, n. 177.

**ISTITUZIONE DELL'AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA PUGLIA.**

**Art. 1
Finalità**

1. Con la presente legge la Regione istituisce l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia, e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, in attuazione del D.L. 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n.61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente".

2. Con la presente legge vengono altresì disciplinate le modalità di coordinamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali di cui al'art.7 del D.L. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa

"SISTEMA REGIONALE DELLA PREVENZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)".

"SISTEMA REGIONALE DELLA PREVENZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)".

Testo base: d.d.L. Giunta
Modifiche ed integrazioni in corsivo

**Art. 1
(Obiettivi)**

**Art. 1
(Obiettivi)**

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del DPR n. 177 del 5 Giugno 1993, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del d.p.r. n. 177 del 5 giugno 1993, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.

2. L'istituzione dell'Agenzia regionale in attuazione della L. n. 61 del 21 Gennaio 1964, ed in armonia con il D.L.vo. n. 502 del 30 Dicembre 1992 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le Istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le Istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

2. L'istituzione dell'Agenzia regionale in attuazione della legge n. 61 del 21 gennaio 1964, ed in armonia con il d.l.vo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.

ART. 2

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni regionale in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria nonché il coordinamento e l'integrazione dei diversi livelli istituzionali operanti nel medesimo ambito, in attuazione della Legge 21.1.94, n. 61 ed in armonia con il D.Lgs. 30.12.92, n. 502, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-amministrativa e contabile, le cui strutture tecniche sono a disposizione della Regione, delle Province e dei Comuni.

ART. 3

(Sistema regionale in materia di prevenzione)

1. Il sistema regionale per la prevenzione e tutela ambientale ed igienico-sanitaria è costituito da:

- a) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, alla quale oltre a competere le materie riportate nel successivo art.4, afferiscono i Presidi Multizonali di prevenzione istituiti con L.R. 17.1.1988, n. 4 i cui ambiti di operatività sono stati modificati dalla L.R. 28.12.1994, n. 36.

Art.2

Istituzione, natura giuridica, organi e finalità dell'ARPA

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, in seguito denominata ARPA, quale ente strumentale di diritto pubblico della Regione Puglia: l'ARPA:

- a) è ente dotato di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile, ed è posto sotto la vigilanza della Regione;
- b) ha personalità giuridica pubblica;
- c) ha sede in Bari.

2. Sono organi dell'ARPA:

- a) il direttore generale,
- b) il collegio dei revisori dei conti.

3. Dei servizi dell'ARPA si avvalgono obbligatoriamente gli Enti Locali e le Aziende sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di controllo e gestione ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza.

Art. 2

(Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

2. Il controllo sugli atti dell'ARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti degli E.E.LL.

Art. 2

(Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente)

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

2. Il controllo sugli atti dell'ARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti *delle ASL*.

3. *L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.*

4. *In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:*

- a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale*
- b) gli impegni di spesa pluriennali*
- c) il conto consuntivo.*

5. *I provvedimenti citati, corredati da relazione del Comitato d'indirizzo di cui al successivo art. 6 e da nota istruttoria del settore ragioneria della Regione, sono trasmessi, entro quindici giorni dall'adozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi trenta giorni.*

- b) i Dipartimenti di prevenzione dell' Unità Sanitaria Locale ai quali competono le attività riportate nell'art. 24 della L.R. 28.12.1994, n. 36.

10

4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali.

5. Il Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, provvede, entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominando contestualmente il direttore generale.

Art.5

Competenze della Regione

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza della Regione sull'ARPA:

- Compete al Consiglio regionale l'approvazione dei seguenti atti:
 - a) programma di attività triennale ed annuale;
 - b) bilancio di previsione triennale ed annuale;
 - c) conto consuntivo.

- Compete alla Giunta regionale l'approvazione dei

TESTO GIUNTA REGIONALE

TESTO UNIFICATO

12.

Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi.

seguenti atti:

- a) regolamento di disciplina dell'attività ;
- b) struttura operativa centrale e periferica;
- c) dotazione organica;
- d) impegni di spesa pluriennali.

2. La Giunta regionale esercita funzioni di vigilanza per il buon andamento generale dell'ARPA.

TESTO GIUNTA REGIONALE

TESTO UNIFICATO

14

P.D.L. BALDUCCI

P.D.L. LOMELO

15

Art. 3
(Decentramento amministrativo)

1. La Regione, le province e gli enti gestori di aree protette, le comunità montane ed i comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia ambientale, di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA, la quale è tenuta a garantire loro il supporto tecnico e strumentale richiesto con il concorso dei dipartimenti di prevenzione delle ASL per gli interventi di aspetto igienico-sanitario.

2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con separato provvedimento legislativo la Regione provvede all'organica ricomposizione, in capo alle province, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'art. 14 della legge n. 142 dell' 8 giugno 1990.

4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i dipartimenti di prevenzione delle ASL si avvalgono dell'ARPA che è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

Art. 3
(Decentramento amministrativo)

1. La Regione, le province e gli enti gestori di aree protette, le comunità montane ed i comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di *prevenzione e ambiente*, di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA, la quale è tenuta a garantire loro il supporto tecnico e strumentale richiesto con il concorso dei dipartimenti di prevenzione delle ASL per gli interventi di aspetto igienico-sanitario.

2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con separato provvedimento legislativo la Regione provvede all'organica ricomposizione, in capo alle province, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui all'art. 14 della legge n. 142 dell' 8 giugno 1990.

4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i dipartimenti di prevenzione delle ASL si avvalgono dell'ARPA che è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.

ART.4

(Compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente svolge in particolare, le seguenti attività:

- a) promuove, nei confronti degli Enti preposti, la ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- b) provvede alla raccolta sistematica anche informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, in raccordo con i Servizi tecnici nazionali;
- c) predispone ed elabora i dati ambientali, tenendo conto, anche di quelli epidemiologici, nonché le valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale;
- e) definisce i piani mirati di prevenzione e tutela

Art.3

Compiti ed attività dell'ARPA

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del D.L. 4 dicembre 1993, n.496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n.61.

2. Sono compiti dell'ARPA:

- a) lo svolgimento dei servizi tecnici di prevenzione e di controllo ambientale già conferiti al Servizio sanitario nazionale dalla Legge n.833/78 alle Regioni ed alle Province dal D.P.R. n.915/82, dalla Legge n. 142/90 e dalle LL.RR. 24/83, 62/85, 30/86 e 31/85, nonché il coordinamento con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali per le attività previste dall'art.7 del D.L. n.517/83; in particolare l'ARPA assume le funzioni ed i compiti già assegnati al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIA) dalla L.R. 31/85 al Comitato tecnico per le risorse idriche dalla L.R. 24/83 e dalla L.R. 30/86;
- b) la gestione di reti di monitoraggio ambientale e

**Art. 4
(Compiti dell'Agenzia)**

1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

promuove nei confronti degli Enti preposti, la ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio, sulle forme di tutela dell'ecosistema;

b) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;

c) predisporre ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati nonché le valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale;

d) collabora con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA);

**Art. 4
(Compiti dell'Agenzia)**

1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) *provvede a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dell'ecosistema;*

b) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e l'aggiornamento di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;

c) predisporre ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati nonché le valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione del sistema informativo regionale;

dell'ambiente di interesse regionale;

- d) collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
- f) coordina le attività delle proprie strutture territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo dei servizi;
- g) promuove attività di informazione e formazione, nonché attività tecnico-scientifiche in collaborazione con gli organismi nazionali;
- h) contribuisce alla educazione ed all'informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari e predispose la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della regione;
- i) propone programmi di ricerca, sviluppo e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- l) formula, anche avvalendosi della consulenza di istituti scientifici e delle università, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento sullo stato dell'ambiente e per il

territoriale;

- c) la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle strutture regionali ed agli organi ed Enti locali competenti in materia di tutela ambientale, del territorio e di prevenzione dei rischi ambientali;
- d) l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale territoriale ed ambientale, dei catasti rifiuti, acque, aria, materie prime secondarie, e dell'osservatorio regionale per la produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- e) la promozione, il coordinamento e lo sviluppo delle attività di ricerca applicata di formazione ed informazione relativamente alla conoscenza dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali, compresa la stesura e la pubblicazione della relazione periodica sullo stato dell'ambiente regionale.

2. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, l'ARPA svolge in particolare le seguenti attività:

- a) attività di accertamento tecnico e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, elaborazioni e valutazioni, documentazioni tecniche, altre attività tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione ambientale:

TESTO GIUNTA REGIONALE

- e) definisce, nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;
- f) coordina le attività dei propri dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
- g) definisce l'organizzazione dei propri dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali;
- h) promuove attività di informazione e di formazione, nonché attività tecnico-scientifiche in collaborazione con gli organismi nazionali;
- i) esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;
- J) contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispose la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della Regione Puglia, attivando adeguati sistemi informativi;
- K) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- l) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle

TESTO UNIFICATO

20

- d) collabora con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);
- e) definisce, nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale;
- f) coordina le attività dei propri dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
- g) definisce l'organizzazione dei propri dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali;
- h) promuove attività di informazione e di formazione, nonché attività tecnico-scientifiche in collaborazione con gli organismi nazionali;
- i) esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;
- J) contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispose la relazione annuale sullo stato dell'ambiente della Regione Puglia, *istituendo e gestendo il SIRA*;
- k) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

- m) verifica e controlla gli aspetti tecnico-scientifici negli studi di valutazione di impatto ambientale;
- n) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante, connesso alle attività produttive;
- o) verifica la congruità e l'efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale, nonché la documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richiesta delle leggi vigenti in materia ambientale;
- p) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e dell'igiene ambientale;
- q) provvede al controllo ambientale dell'attività connessa all'uso pacifico dell'energia nucleare e ai controlli in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;

(Testo p.d.l. Balducci)

- r) persegue l'unitarietà dell'approccio ai problemi della

a1) controlli sulle condizioni ambientali, sulle forme ed i fattori causali dei fenomeni di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo, insieme alle valutazioni dei rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;

a2) controlli ed indagini preventive al rilascio delle autorizzazioni, vigilanza e controlli ispettivi sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

a3) segnalazione alle autorità competenti dei casi di danno ambientale; controlli ed accertamenti tecnici in supporto dei poteri di ordinanza di carattere contingibile ed urgente;

a4) controlli connessi agli interventi di risanamento, recupero e bonifica dei siti inquinati, e agli interventi di tutela delle aree naturali protette e dell'ambiente marino e costiero; controlli ambientali sulle attività connesse all'uso civile e militare dell'energia nucleare ed in materia di protezione contro le radiazioni ed i campi elettromagnetici;

- b) attività di verifica, di consulenza, di istruttoria e di

normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

m) contribuisce all'esame di studi di valutazione di impatto ambientale;

n) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive;

o) verifica la congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative in materia ambientale;

p) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;

q) provvede nell'ambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;

r) in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle A.A.S.S.L.L. persegue l'unitarietà

l) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero;

m) contribuisce all'esame di studi di valutazione di impatto ambientale;

n) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive *nonché il supporto tecnico scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale.*

o) verifica la congruità e l'efficacia tecnica nell'applicazione delle disposizioni normative *ed amministrative* in materia ambientale;

p) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;

q) provvede nell'ambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;

salute e dell'ambiente attraverso la programmazione di politiche finalizzate alla tutela del benessere collettivo negli ambienti di vita e di lavoro e alla salvaguardia dell'ambiente;

- s) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione;
- t) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionale;
- u) svolge attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico nei confronti delle UU.SS.LL. e degli organi periferici del Ministero della Sanità, in materia di igiene e sanità pubblica, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e in materia di igiene e sanità veterinaria;
- v) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nonché da ogni altra istituzione collegata alla competenza in materia ambientale;
- z) svolge attività di vigilanza nelle materie di propria competenza tramite le strutture territoriali.

assistenza tecnico-scientifica con formulazione di pareri vincolanti, per gli enti di funzione amministrativa in materia ambientale e delle Aziende sanitarie locali per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro assegnati dalle leggi vigenti;

b1) verifica della congruità ed efficacia della normativa e della regolamentazione in materia ambientale; pareri e proposte per la definizione degli standards di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, delle metodiche di rilevamento, campionamento ed analisi;

b2) formulazione dei pareri vincolanti di congruità ed efficacia ed attività di supporto tecnico-scientifico per la pianificazione degli interventi ambientali e per la predisposizione dei piani e progetti ambientali di competenza regionale e degli enti locali:

b3) attività di istruttoria, di verifica di compatibilità ambientale, di valutazione di impatto ambientale, con la formulazione di parere vincolante sull'approvazione di progetti e sul rilascio di autorizzazioni in materia di: smaltimento, trasporto, riciclo e recupero dei rifiuti, trattamento delle acque reflue scarichi nelle acque superficiali e sotterranee, emissioni in atmosfera, risparmio energetico ed uso razionale

TESTO GIUNTA REGIONALE

dell'esame dei problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;

s) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione;

t) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;

u) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientaliste;

v) svolge, nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle A.A.S.S.L.L. e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;

w) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dagli Enti gestori di aree protette e dai Comuni, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;

x) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico sanitaria

TESTO UNIFICATO

24.

r) in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle ASL persegue l'unitarietà dell'esame dei problemi della protezione dell'ambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;

s) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, *mediante la costituzione di una banca dati*;

t) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;

u) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientaliste, *con le organizzazioni sindacali e con le associazioni imprenditoriali di categoria*;

v) svolge, nell'ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle ASL e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;

w) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle province, *dai comuni, dalle comunità montane, dagli enti gestori di aree protette, dalle ASL e da altre amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto*, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;

dell'energia;

b4) supporto tecnico-scientifico e formulazione di pareri vincolanti per gli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al D.P.R. 175/88 e successive modificazioni;

b5) supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale per l'ambiente (SIRA) e svolgimento delle funzioni dell'osservatorio regionale sui rifiuti ex legge 457/88, di rilevamento degli scarichi ex legge 319/76 e delle emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88, in connessione con la gestione dei diversi catasti nazionali

c 1) progettazione, organizzazione, gestione ed integrazione del SIRA dei catasti regionali sui rifiuti, sulle acque, sulle MPS, sulle emissioni nell'aria;

c2) progettazione e gestione reti di monitoraggio ed altri sistemi di indagine;

c3) raccolta sistematica informatizzata dei dati,

2. Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, le AA.SS.LL. si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA o degli Istituti Zooprofilattici.

3. Per le indagini strumentali e di Laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di Prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA senza alcun onere a carico dell'Azienda Usl richiedente.

4. Rimangono attribuite alle competenze dell'ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai PMP in materia ambientale con esclusione degli ambienti di lavoro.

x) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico sanitaria.

2. Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente all'igiene degli alimenti e della nutrizione, le ASL. si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA o degli istituti zooprofilattici.

3. Per le indagini strumentali e di Laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di Prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dell'ARPA senza alcun onere a carico dell'Azienda USL richiedente.

4. Rimangono attribuite alle competenze dell'ARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai PMP in materia ambientale con esclusione degli ambienti di lavoro.

ART. 5

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia, il Direttore generale ed il Collegio dei revisori.

ART. 6

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore generale, legale rappresentante dell'Agenzia, è organo amministrativo.

2. Il Direttore generale provvede:

- ad adottare lo Statuto dell'Agenzia;
- ad adottare i regolamenti interni di contabilità, coerentemente alle norme di contabilità regionale, di gestione del patrimonio e di amministrazione del personale ed ogni altro regolamento necessario al funzionamento dell'Agenzia;
- ad adottare il bilancio di previsione e ad approvare i conti consuntivi;
- alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;

Art.7

Direttore generale

1. Il direttore generale:

- a) rappresenta legalmente l'ARPA ed esercita tutti i poteri di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) predispone, adotta ed è responsabile dei programmi di attività deliberati dal Consiglio regionale, dirige e coordina le attività dell'ARPA, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'ARPA.

2. Il direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale sentite le Commissioni consiliari competenti, tra soggetti di età non superiore a 65 anni, in possesso di idoneo diploma di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta ed è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto quinquennale di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta Regionale; i

Art. 5
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale, il Comitato di Indirizzo ed il Collegio dei Revisori.

2. Il Direttore Generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di Diploma di Laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Lo stesso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile è a tempo pieno.

4. I contenuti di tale contratto ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore Generale le incompatibilità previste per il Direttore Generale dell'Azienda USL, dal D. Lgvo. n. 502/92 e successive modifiche.

Art. 5
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale, il Comitato di indirizzo ed il Collegio dei revisori.

2. Il direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Lo stesso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile è a tempo pieno.

4. I contenuti di tale contratto ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il direttore generale le incompatibilità previste per il direttore generale dell'azienda USL dal d. l.vo. n. 502/92 e successive modifiche.

5. Il direttore generale è responsabile del

- alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare alle strutture operative;

- alla nomina del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo e dei dirigenti delle strutture tecniche e amministrative dell'Agenzia, ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

3. Gli atti deliberativi del Direttore Generale, corredati dal parere del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, sono trasmessi al Collegio dei revisori. I bilanci di previsione e i conti consuntivi sono corredati dal parere del Collegio dei revisori.

4. Il controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente resta disciplinato dal Titolo V della L.R. 22 giugno 1994, n. 22.

5. Il Direttore generale è scelto tra i soggetti che non abbiano superato il 65° anno di età e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno 5 anni, è nominato con delibera della Giunta regionale che approva il contratto di diritto privato di durata quinquennale ivi compresi gli emolumenti spettanti.

contenuti del contratto devono fare riferimento a quelli stabiliti per i direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Puglia.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi, compreso il verificarsi di grave disavanzo di gestione, o in caso di violazioni di leggi o dei principi di buon funzionamento e di imparzialità nell'amministrazione e nella gestione dell'ARPA, il Presidente della Giunta, su conforme deliberazione del Consiglio regionale della Puglia, provvede alla revoca del direttore generale.

TESTO GIUNTA REGIONALE

5. Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

6. Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dell'Agenzia.

7. Per l'espletamento delle funzioni di competenza il Direttore Generale si avvale del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo, di cui al successivo articolo 7.

8. Il Direttore Generale provvede in particolare:

- a) all'adozione dello Statuto e dei Regolamenti;
- b) all'adozione, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, del Bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione;
- c) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;
- d) alla nomina del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo, dei Dirigenti responsabili dei settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei Direttori dei dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Servizi provinciali e dei responsabili dei servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore Scientifico e per il Direttore Amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 7, tutti gli altri Dirigenti dei settori, dipartimenti e servizi sono nominati dal Direttore Generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente

TESTO UNIFICATO

34

raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

6. Al direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dell'Agenzia.

7. Per l'espletamento delle funzioni di competenza il direttore generale si avvale del direttore scientifico e del direttore amministrativo, di cui al successivo art. 8.

8. Il direttore generale provvede in particolare:

- a) all'adozione dello statuto e dei regolamenti;
- b) *alla definizione della pianta organica dell'ARPA da proporre alla Giunta regionale*
- c) all'adozione, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione *per le ASL;*
- d) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;
- e) alla nomina del direttore scientifico, del direttore amministrativo, dei dirigenti responsabili dei settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali, dei direttori dei servizi provinciali e dei responsabili dei servizi territoriali. Fatta eccezione per il direttore scientifico e per il direttore amministrativo, nominati ai sensi dell'art. 8, tutti gli altri dirigenti dei settori, dipartimenti e servizi sono nominati dal direttore

Valgono per il Direttore generale le cause di incompatibilità previste per il Direttore Generale delle UU.SS.LL.

6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell'Ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico su delega del Direttore generale o, in mancanza, da quello più anziano.

TESTO GIUNTA REGIONALE

assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengono conto della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti;

e) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai dipartimenti provinciali ed ai servizi territoriali;

9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi il Presidente della Giunta regionale, su conferma deliberazione della Giunta, provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Scientifico su delega del Direttore Generale o in mancanza di delega dal Direttore più anziano.

10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2, è pubblicato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, previa adozione del provvedimento di cui al precedente comma 4.

TESTO UNIFICATO

3 C

generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato all'ARPA, secondo criteri che tengono conto della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutata in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti;

f) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai dipartimenti provinciali ed ai servizi territoriali *nonché alla verifica ed al controllo sull'utilizzo delle stesse.*

g) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.

9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi il Presidente della Giunta regionale, su conferma deliberazione della Giunta, provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore scientifico su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano.

10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2, è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del

Art.6

Conferenza regionale sull'ambiente

1. Ai fini della definizione delle linee di indirizzo e di programmazione dei compiti affidati all'ARPA, viene istituita la Conferenza regionale sull'ambiente, quale struttura di consultazione preventiva ed obbligatoria sui programmi e gli atti riferiti al controllo e alla protezione dell'ambiente.

2. La Conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, dagli assessori regionali all'ambiente e alla sanità, dal Presidente della V commissione consiliare permanente, da un consigliere regionale designato dalle opposizioni, dai Presidenti delle Province o da loro delegati, da tre membri designati dalla sezione regionale dell'ANCI, da un membro designato dalle associazioni ambientaliste legalmente riconosciute, da un membro designato dalle associazioni sindacali, da un membro designato dalle associazioni imprenditoriali e da un membro designato dalle associazioni dei consumatori.

3. Il Presidente della Giunta regionale, acquisite le designazioni effettuate dalle associazioni, convoca, entro sessanta giorni dall'istituzione dell'ARPA, la prima riunione della Conferenza. La Conferenza è presieduta

TESTO GIUNTA REGIONALE

TESTO UNIFICATO

38.

provvedimento di cui al precedente comma 4.

dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato e si dota di un proprio regolamento interno. I membri designati durano in carica cinque anni e comunque decadono con il Consiglio regionale. Ai membri della Conferenza spetta il compenso ed il trattamento economico di missione fissati dalle vigenti leggi regionali.

4. La Conferenza:

- a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
- b) esprime parere sul programma di attività triennale e annuale dell'ARPA;
- c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime le proprie valutazioni e proposte;
- d) ricerca il necessario coordinamento e la collaborazione con le Province e gli Enti locali in merito ai compiti d'istituto dell'ARPA.

5. La Giunta regionale acquisisce i pareri della Conferenza in ordine ai programmi di attività annuali e triennali, ai bilanci di previsione e al conto consuntivo e li trasmette al Consiglio regionale. La Giunta regionale

P.D.L. BALDUCCI

P.D.L. LOMELO

41.

acquisisce altresì parere della Conferenza in ordine agli atti di cui all'art.5, comma 1, punto 2, ed in ordine all'attività di cui all'art.5, comma 2.

TESTO GIUNTA REGIONALE

TESTO UNIFICATO

42.

ART. 7 (Il Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni ed è composto da 3 membri designati dalla Regione, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. Il Direttore generale dell'Agenzia nomina i Revisori con specifico

Art.6

Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare:

- a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli atti comportanti impegni di spesa pluriennali;**
- b) approva il programma annuale di attività;**

2. In sede di approvazione del programma di cui al precedente comma, lettera b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, dovrà approvarlo entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.

3) Il Comitato di indirizzo è composto da:

- a) Assessore regionale all'ambiente, che lo presiede;**
- b) Assessore regionale alla sanità;**
- c) Presidente del Comitato regionale di protezione civile;**
- d) Presidenti delle cinque amministrazioni provinciali della regione o assessori provinciali all'ambiente, se delegati;**
- e) Sindaci dei cinque capoluoghi di Provincia della**

provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dai componenti all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno dei componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire la nuova designazione. In caso di mancanza di più componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro 30 gg., la Regione provvede in via sostitutiva. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore generale dell'Agenzia. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Agenzia. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 8

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con deliberazione del Consiglio regionale, che ne individua il Presidente.

2. I revisori devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti, durano in carica cinque anni e comunque decadono con il Consiglio regionale; fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio scaduto.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie locali della Puglia.

4. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dalle leggi vigenti.

regione o Assessori all'ambiente, se delegati.

4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

Art. 7

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, che ne definisce anche le indennità spettanti.

2. I revisori devono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque anni.

ART. 9

(Direttore scientifico e amministrativo)

1. Il Direttore scientifico è scelto tra il personale laureato che non abbia superato i 65 anni di età e che abbia svolto per almeno 5 anni qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche.

2. Il Direttore scientifico coordina i servizi tecnici dell'Agenzia, i dipartimenti provinciali, e i servizi regionali e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alla materia di competenza.

3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche ed economiche che non abbia superato i 65 anni di età e che abbia svolto per almeno 5 anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti e strutture di medie e grandi dimensioni.

4. Il Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce il parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

5. Il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo, possono essere revocati dal loro incarico con motivato provvedimento del Direttore generale.

**Art. 6
Direttore Scientifico e Direttore Amministrativo)**

1. Il Direttore Scientifico è scelto tra il personale laureato che non abbia superato i 65 anni di età e che abbia svolto, per almeno 5 anni, qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche.
2. Il Direttore Scientifico coordina i settori tecnici dell'Agenzia, i dipartimenti provinciali e i servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli Atti relativi alle materie di competenza.
3. Il Direttore Amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia superato il 65° anno di età e che abbia svolto per almeno 5 anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.
4. Il Direttore Amministrativo è preposto alla gestione

**Art. 8
(Direttore scientifico e direttore amministrativo)**

1. Il direttore scientifico è scelto tra personale laureato che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche.
2. Il direttore scientifico coordina i settori tecnici dell'Agenzia, i dipartimenti provinciali e i servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
3. Il direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.
4. Il direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio

6. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contratto nei suoi contenuti ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, è adottato con provvedimento del Direttore generale.

TESTO GIUNTA REGIONALE

amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli Atti relativi alle materie di competenza.

5. Il Direttore Scientifico ed il Direttore Amministrativo, possono essere revocati dai loro incarichi con provvedimento motivato dal Direttore Generale.

6. Il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale.

TESTO UNIFICATO

50

al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

5. Gli atti assunti dal direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal direttore scientifico e/o dal direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato e comunicato al Comitato d'indirizzo.

6. Il direttore scientifico ed il direttore amministrativo, possono essere revocati dal loro incarico con provvedimento motivato dal direttore generale.

7. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico e del direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

ART. 8
(Organizzazione strumentale e funzionale)

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è organizzata in tre livelli, regionale, provinciale e territoriale.

2. Il livello regionale si articola nei seguenti settori:

- protezione dell'ambiente;
- prevenzione individuale e collettiva;
- tecnologia della sicurezza;
- formazione e informazione;
- amministrativo.

3. I predetti settori hanno il compito di controllare l'attuazione dei programmi anche in termini di efficacia ed efficienza e di assicurare indirizzi omogenei all'attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, nonché di coordinamento con l'attività di prevenzione sanitaria.

4. Il livello provinciale è organizzato in dipartimenti dotati di autonomia tecnica e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia articolati nei seguenti servizi:

Art. 9
Struttura dell'ARPA

1. L'ARPA si compone:

- a) di una struttura centrale con valenza regionale;
- b) di strutture periferiche con valenza provinciale denominate dipartimenti provinciali.

2. La struttura centrale è composta da tre aree di lavoro tecniche e da una divisione amministrativa. In fase di prima attuazione della presente legge la struttura operativa centrale è costituita dalle seguenti aree di lavoro:

- a) promozione e produzione delle attività e dei servizi;
- b) sistema informativo ambientale, documentazione, educazione, informazione e comunicazione;
- c) innovazione tecnologica, sviluppo e ricerca ambientale.

3. Il direttore generale nomina i responsabili delle aree di lavoro e della divisione amministrativa. I compiti e l'organizzazione delle aree di lavoro e della divisione amministrativa sono definiti dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1.

**Art. 7
(Aspetti organizzativi)**

1. L'ARPA si articola in tre livelli:

- a) regionale;
- b) provinciale;
- c) territoriale.

2. Il livello regionale è articolato nei seguenti settori:

- a) protezione dell'ambiente;
- b) - prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all'ambiente;
- c) formazione ed informazione,
- d) amministrativo.

3. I settori tecnici di cui al precedente comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo

**Art. 9
(Aspetti organizzativi)**

1. L'ARPA si articola in tre livelli:

- a) regionale;
- b) provinciale;
- c) territoriale.

2. Il livello regionale è articolato nei seguenti settori:

- a) protezione dell'ambiente;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati all'ambiente;
- c) formazione ed informazione,
- d) amministrativo.

3. I settori tecnici di cui al precedente comma 2 hanno il compito di controllare l'attuazione dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai corrispondenti servizi dei

- protezione ambientale;
- prevenzione individuale e collettiva;
- tecnologia della sicurezza.

5. I dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di protezione ambientale, di prevenzione individuale, collettiva e di sicurezza degli impianti, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico specialistico nei confronti della Regione, delle provincie, dei comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle U.U.S.S.L.L. e degli organi periferici del Ministero della Sanità.

6. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle risorse il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua, nell'ambito dei dipartimenti Provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore scelto tra i responsabili del servizio in cui si articola il dipartimento.

7. Il livello territoriale è rappresentato da servizi con bacino coincidente con gli ambiti territoriali delle U.U.S.S.L.L.. Essi costituiscono articolazioni periferiche dei dipartimenti provinciali e attendono allo svolgimento di attività tecniche di primo livello, nonché delle attività istruttorie e di vigilanza.

4. I dipartimenti provinciali svolgono in ambito territoriale provinciale le attività d'istituto dell'ARPA di cui all'art.3, garantendo la massima integrazione ed il coordinamento con la struttura centrale regionale, e assicurando il massimo coordinamento e la stretta connessione con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali. Il direttore generale nomina il responsabile di ciascun dipartimento provinciale. I compiti, le funzioni e l'organizzazione dei dipartimenti provinciali vengono definiti dal regolamento di cui all'art.5, comma 1.

TESTO GIUNTA REGIONALE

ambientale assicurate dai corrispondenti Servizi dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPA.

4. Il livello provinciale è organizzato in dipartimenti dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia articolato nei seguenti servizi:

- a) prevenzione ambientale;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati all'ambiente.

5. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore Scientifico, individua nell'ambito dei dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale.

I dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità Montane, dei Comuni dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e degli organi periferici del Ministero della Sanità.

6. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un Direttore scelto tra i responsabili dei servizi in cui si articola il Dipartimento.

7. Il livello territoriale è rappresentato da servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli ambiti territoriali delle AA.SS.LL.

TESTO UNIFICATO

54

dipartimenti provinciali dell'ARPA.

4. Il livello provinciale è organizzato in dipartimenti dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia articolato nei seguenti servizi:

- a) prevenzione ambientale;
- b) prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati all'ambiente *di vita*.

5. Allo scopo dell'utilizzo ottimale delle risorse, il direttore generale, su proposta del direttore scientifico, individua nell'ambito dei dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle province, degli enti gestori di aree protette, delle comunità montane, dei comuni, dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. e degli organi periferici del Ministero della sanità.

6. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore scelto tra i responsabili dei servizi in cui si articola il Dipartimento.

7. Il livello territoriale è rappresentato da servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli ambiti territoriali delle ASL. Essi costituiscono articolazioni periferiche dei dipartimenti provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche di primo livello, nonché

8. I dirigenti dei settori dei dipartimenti e dei servizi sono nominati dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale del livello apicale organicamente assegnato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i criteri che tengano conto della professionalità e dell'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e dei titoli posseduti.

9. Nell'ARPA confluiscono il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie degli stessi, nonché il personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei Servizi delle Unità Sanitarie Locali adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente.

TESTO GIUNTA REGIONALE

Essi costituiscono articolazioni periferiche dei dipartimenti provinciali deputate allo svolgimento delle attività tecniche di primo livello, nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale.

8. In ciascuno dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPA devono essere assicurati in permanenza turni prefestivi, festivi e notturni di reperibilità del personale.

TESTO UNIFICATO

56.

delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale.

8. In ciascuno dei dipartimenti provinciali dell'ARPA devono essere assicurati in permanenza turni prefestivi, festivi e notturni di reperibilità del personale.

P.D.L. BALDUCCI

P.D.L. LOMELO

57.

**Art. 8
(Regolamenti)**

1. L'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei settori tecnici, dei dipartimenti enti provinciali e dei servizi territoriali, nonché le indennità spettanti al Collegio dei Revisori vengono definite dalla Giunta Regionale con il Regolamento di cui al precedente articolo 3 comma 2, sentite le competenti commissioni consiliari.

2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui ai successivi artt. 10 e 11 e ne

**Art. 10
(Regolamenti)**

1. L'organizzazione interna dell'ARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei settori tecnici, dei dipartimenti provinciali e dei servizi territoriali, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori vengono definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al precedente articolo 3 comma 2, sentite le competenti commissioni consiliari, entro centoventigiorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I rapporti tra l'ARPA ed i dipartimenti di prevenzione della ASL vengono disciplinati da accordi di programma al fine di regolamentare l'esercizio delle attività di supporto tecnico-specialistico, strumentali e laboratoristiche.

3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli

P.D.L. BALDUCCI

P.D.L. LOMEO

59.

TESTO GIUNTA REGIONALE

vengono disciplinate le modalità di funzionamento.

Art. 9 (Organismi)

1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

- a) Comitato di consultazione nominato dal Direttore Generale che lo presiede e composto da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- b) Comitato di Programmazione e Coordinamento, costituito dal Direttore Generale che lo presiede, dai Direttori Scientifico ed Amministrativo, dai Direttori dei settori tecnici regionali e dai direttori dei Dipartimenti provinciali.

TESTO UNIFICATO

60

organismi e comitati di cui ai successivi articoli 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.

Art. 11 (Organismi)

1. Nell'ambito dell'ARPA sono istituiti i seguenti organismi:

- a) Comitato di consultazione nominato dal direttore generale che lo presiede, composto da:
 - *un rappresentante dell'ANCI*
 - *un rappresentante dell'UPI*
 - *tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale*
 - *tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale*
 - *tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 6 dicembre 1991, n. 394*
 - *un rappresentante delle associazioni consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale*

P.D.L. BALDUCCI

P.D.L. LOMELO

61

Il Comitato di consultazione viene convocato, tra l'altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai dipartimenti provinciali ed ai servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lettera e) del precedente art. 5.

b) Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal direttore generale che lo presiede, dai direttori scientifico ed amministrativo, dai direttori dei settori tecnici regionali e dai direttori dei dipartimenti provinciali.

ART. 12

(Comitato di consultazione)

1. In relazione ai compiti ascritti dalla presente legge all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare la più ampia consultazione di enti, associazioni ed organismi interessati alla materia, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dal Direttore generale e composto dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 10

Comitati provinciali di coordinamento

1. Al fine di garantire l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni e delle attività d'istituto dell'ARPA e delle sue diramazioni provinciali, e per assicurare il necessario coordinamento tecnico delle attività delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, è istituito, per ciascuna delle Province, un Comitato provinciale di coordinamento con il compito di:

- a) definire proposte relative ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali da presentare per la valutazione al direttore generale al fine dell'elaborazione dei programmi annuali di attività delle strutture periferiche;
- b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

2. Il Comitato provinciale di coordinamento ha sede presso la Provincia ed è presieduto dal Presidente della Provincia o da suo delegato. Sono componenti del Comitato:

- a) il Presidente della Giunta provinciale;
- b) l'Assessore provinciale all'Ambiente;

Art. 12

(Comitato tecnico provinciale di coordinamento)

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei dipartimenti provinciali dell'ARPA con i competenti servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i dipartimenti di prevenzione delle ASL, presso ciascun dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.

2. Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:

- a) il direttore del dipartimento dell'ARPA, che lo presiede;**
- b) i responsabili dei servizi in cui si articola il dipartimento dell'ARPA;**
- c) il Presidente dell'amministrazione provinciale o, in sua vece, l'Assessore all'ambiente;**
- d) un rappresentante designato dall'ANCI;**
- f) i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle ASL insistenti nell'ambito del bacino di intervento provinciale dell'ARPA, con voto limitato ad uno**

- c) **il dirigente responsabile del settore ambientale della Provincia;**
- d) **il direttore generale dell'ARPA o suo delegato;**
- e) **un dirigente del settore ambiente della Regione;**
- f) **un dirigente del settore sanità della Regione;**
- g) **il responsabile del Dipartimento provinciale dell'ARPA;**
- h) **i dirigenti responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali presenti nel territorio provinciale;**
- i) **un membro designato dalla sezione regionale dell'ANCI in rappresentanza delle amministrazioni comunali;**
- l) **un membro designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio provinciale e legalmente riconosciute.**

3. Il Presidente della Giunta regionale, acquisite le designazioni delle associazioni, provvede a costituire i Comitati provinciali entro sessanta giorni dalla costituzione dell'ARPA.

Art. 11

(Consulenze ed esami strumentali)

1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità Montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di Prevenzione delle A.A.S.S.L.L., ed oltre ai compiti indicati nel precedente art. 5, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per Enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta Regionale.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipano di diritto, il direttore scientifico ed il direttore amministrativo dell'ARPA.

Art. 13

(Consulenze ed esami strumentali)

1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle province, degli enti gestori di aree protette, delle comunità montane, dei comuni e dei dipartimenti di prevenzione delle ASL., ed oltre ai compiti indicati nel precedente art. 4, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo, troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 4 del 17 gennaio 1988.

P.D.L. BALDUCCI

P.D.L. LOMELO

67.

4. Il Comitato provinciale di coordinamento dura in carica cinque anni ed è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno; esso può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; il Presidente del Comitato invita di volta in volta alle riunioni le amministrazioni comunali interessate.

TESTO GIUNTA REGIONALE

TESTO UNIFICATO

68.

ART. 11
(Finanziamenti)

1. La Giunta regionale provvede alla determinazione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in coerenza con gli obiettivi del controllo ambientale definiti sulla base dei parametri di cui all'art. 3 comma 20 della Legge 61/94.

2. Al finanziamento annuale dell'ARPA si provvede con apposito capitolo di bilancio regionale finanziato come segue:

- con una quota del FRS da determinarsi annualmente dal Consiglio regionale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale
- con una quota degli stanziamenti previsti sul bilancio regionale per interventi di tutela ambientale.

3. L'Agenzia finanzia inoltre, il proprio bilancio:

- con entrate provenienti da trasferimento da parte delle

Art.13
Finanze e contabilità

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità della Regione Puglia.

2. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale è predisposto secondo le norme di contabilità regionale entro il 30 settembre e presentato alla Giunta regionale per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio.

Art.14
Finanziamento dell'ARPA

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

- a) una quota del fondo sanitario regionale;
- b) gli introiti derivanti da prestazioni e informazioni specialistiche erogate a terzi secondo le tariffe

Art. 12
(Finanza e contabilità ARPA)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle A.A.S.S.LL..

2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono quindi:

- a) una quota del Fondo Sanitario Regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente Legge per la gestione dei Settori dei Presidi Multizonali di Prevenzione, le cui funzioni sono trasferite all'ARPA.
- b) le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;
- c) le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;
- d) le risorse finanziarie della Regione e di altri Enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all'ARPA ai sensi della presente Legge;

Art. 14
(Finanza e contabilità ARPA)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e contabilità delle ASL.

2. Al finanziamento dell'ARPA concorrono:

- a) una quota del fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei settori dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende USL adibiti alle attività ambientali di cui all'art. 1 della legge n. 61/1994, le cui funzioni sono trasferite all'ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nell'ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media degli ultimi tre anni assunti come riferimento;
- b) le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;
- c) le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;

P.D.L. BALDUCCI

province e dei comuni di finanziamenti statali che essi ricevono per le attività di protezione ambientale;

- con finanziamento per progetti scientifici;

- con proventi per prestazioni rese a terzi ivi compresi quelli provenienti dalle verifiche di legge già di competenza del Presidio Multizonale di Prevenzione.

P.D.L. LOMELO

71.

stabilite dalla Giunta regionale;

- c) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione;
- d) finanziamenti regionali per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
- e) le somme stanziare nei bilanci di Province e di Comuni per l'esercizio delle attività ordinarie assegnate all'ARPA;
- f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e dagli altri Enti locali;
- g) una quota degli introiti derivanti alla Regione, alle Province e agli altri Enti locali da tasse ambientali, energetiche e sulle risorse naturali, definita nelle leggi istitutive dei vari tributi;
- h) finanziamento statali e comunitari aggiuntivi per specifiche finalità e quelli per attività di consulenza e di supporto richieste da enti pubblici

TESTO GIUNTA REGIONALE

e) una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal Consiglio Regionale in sede di approvazione del Bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale.

TESTO UNIFICATO

72

d) le risorse finanziarie della Regione e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all'ARPA ai sensi della presente legge;

e) una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale, *non inferiore al cinquanta per cento degli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale;*

f) una ulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite all'ARPA, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4;

g) un'eventuale quota dei finanziamenti destinati dai comuni e dalle province per attività di prevenzione e protezione dell'ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;

h) gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del disegno di legge n. 496/1993 così come convertito dalla legge n. 61/1994.

ART. 10
(Dotazione organica)

1. La Giunta regionale provvede a strutturare la dotazione organica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in coerenza con gli obiettivi del controllo ambientale definiti sulla base dei parametri dell'art. 3 comma 2° della Legge 61/94.

2. La copertura dei posti in organico è assicurata, oltre che dal personale confluito ai sensi dell'art. 8, mediante mobilità di quello appartenente al ruolo organico della Regione e/o degli enti finanziati con risorse regionali. Contestualmente sono ridotti i rispettivi organici, i corrispondenti oneri nonché i trasferimenti finanziari agli Enti interessati.

16
Art.4
Ricognizione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ARPA, effettua, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, la ricognizione di cui all'art.03, comma 2, della Legge n.61/94 al fine di definire gli obiettivi del controllo ambientale per il territorio di competenza dell'ARPA e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria dell'ARPA e delle sue articolazioni.

Art. 11
Inquadramento del personale

1. Il personale dell'ARPA riveste lo stato giuridico di dipendente pubblico. Nell'espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza il personale ispettivo dell'ARPA riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.57, ultimo comma c.p.p. (DPR 447/88) e può, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n.61/94, accedere agli impianti e alle sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di